



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della ERNESTO INVERNIZZI Spa, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

per la ERNESTO INVERNIZZI Spa, gli Amministratori Delegati Francesco Della Valle e Luisa Della Valle;

per la CONFCOMMERCIO Roma, Maria Elisabetta Russo;

per la FILCAMS CGIL Naz.le, Lucia Anile;

per la FILCAMS CGIL Roma, Fausto Quattrini;

per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;

per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;

per le RSA, Fabio Gentili, Maurizio Nucci e Luca Marras;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

### PREMESSO CHE

- la ERNESTO INVERNIZZI Spa, con sede legale in Roma, opera nel settore delle forniture di beni e servizi ospedalieri sia al dettaglio che all'ingrosso, con un organico complessivo ad oggi pari a n. 27 lavoratori, inquadrati ai fini INPS nel Settore Servizi;
- la Società - nota prot. n. 0008675 del 15.04.2013 - ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione della CIG in deroga e, pertanto, con nota prot. n. 0012077 del 29.05.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili essenzialmente all'aggravarsi dello stato di crisi in cui versa la Società, in particolare causato dal rallentamento degli acquisti da parte delle strutture sanitarie nell'ambito del processo di rientro dal deficit accumulato nella gestione del servizio sanitario. In esito al confronto, le parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ad un periodo Cig in deroga che consenta di mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali e che garantisca, altresì, la ripresa dell'attività aziendale.

### CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

*l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

### TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con decorrenza dal 10 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013.
- Il trattamento riguarderà un numero massimo di 24 lavoratori, di cui n. 7 con contratto part-time al 55%, distribuiti come di seguito specificato:
  - a) Regione Lazio: 20 lavoratori;
  - b) Regione Toscana: 4 lavoratori.
- I lavoratori da collocare in Cassa sono individuati tra i lavoratori occupati presso gli uffici amministrativi di Empoli (FI) (n. 4 lavoratori) e di Roma (n. 15 lavoratori) ed i lavoratori occupati presso il punto vendita di Roma (n. 5 lavoratori). Sono esclusi dalla Cassa i lavoratori occupati presso il Magazzino (n. 3 lavoratori).
- I lavoratori occupati presso gli uffici amministrativi sopra indicati (totale di n. 19 lavoratori) saranno sospesi con una riduzione oraria massima del 25%, a rotazione del personale coinvolto. Al contrario, i lavoratori occupati presso il punto vendita di Roma (totale di n. 5 lavoratori) saranno sospesi con una riduzione oraria massima del 15%, a rotazione del personale coinvolto.
- Le parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte ed in prossimità della scadenza dell'ammortizzatore sociale, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.
- La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'ammortizzatore sociale.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'




CONFCOMMERCIO ROMA




ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



OO.SS.



RSA

